

ART. 6 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno. Rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo dell'Associazione e di fronte a terzi nei limiti della sua autonomia. In particolare la rappresenta a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo; sovrintende all'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo di Sezione, dirige l'attività della Sezione, cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione, dura in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di 2 ulteriori mandati consecutivi.

Nomina un Vice Presidente fra i membri del Comitato Direttivo e un eventuale Segretario tra i Soci Ordinari della Sezione. Cura la trasmissione al Comitato Direttivo delle candidature dei nuovi Soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Sezione spetta al Vice Presidente.

Nel caso in cui il Presidente della Sezione venga nominato Presidente Nazionale, ai sensi dell'art 10 dello Statuto, egli viene sostituito fino al termine del mandato dal Vice Presidente di sezione.

Il Presidente cessato dalle sue funzioni è membro di diritto del Comitato direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.

ART. 7 - Segretario della Sezione

Il Segretario della Sezione, ove nominato, collabora con il Presidente e, secondo le direttive dello stesso e del Comitato, cura l'amministrazione della Sezione, riveste la funzione di Tesoriere, salvo che quest'ultimo venga nominato dal Comitato Direttivo, redige e conserva i verbali, sia delle Assemblee che del Comitato, tiene i contatti tra la Sezione e l'Associazione Dimore Storiche, nonché tra la Sezione e i Soci, e svolge tutte le mansioni delegategli dal Presidente

ART. 8 - Organi facoltativi della Sezione

Potranno essere costituite delegazioni provinciali, multiprovinciali e/o interprovinciali, ed eventualmente altre strutture comprensoriali e/o settoriali, ivi compresa la sezione giovanile, su delibera del Comitato Direttivo e secondo le modalità da questo prestabilite.

ART. 9 - Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Interno, si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione e dal relativo Regolamento interno.



REGOLAMENTO INTERNO 2012

ART. 1 - Generalità

La Sezione Lazio è l'organo regionale che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:

- a) promuove lo sviluppo dell'Associazione nella regione Lazio;
- b) tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche del Lazio e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- c) intrattiene rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali;
- d) fornisce assistenza ai soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Organi:

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 3 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari della Sezione in regola con il pagamento delle quote; i Soci Benemeriti, Onorari, Aderenti, possono assistervi ma non hanno diritto al voto. Sono ammesse deleghe in numero non superiore a 5, ad un Socio Ordinario o al coniuge o ad un parente o affine, entro il 3° grado.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il programma operativo della sezione, per eleggere od integrare, quando occorra, il Comitato Direttivo.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne venga fatta richiesta da un numero di Soci ordinari pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci stessi.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera oppure messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di cui all'art 21 C.C. 1° comma.

ART. 4 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero massimo di 15 Soci Ordinari eletti dall'Assemblea. I Soci eletti, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Comitato Direttivo, decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate consecutive.

Il Comitato Direttivo può nominare per un triennio, fra i membri uscenti, un numero massimo di due Consiglieri Onorari fra coloro che abbiano

contribuito in maniera significativa agli scopi dell'associazione, essi sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo i delegati di Provincia che, qualora non siano elettivi, non hanno diritto di voto.

Per la validità delle sedute, devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti eletti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto; in caso di parità, prevale la proposta sostenuta dal Presidente.

La Sezione è amministrata dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato Direttivo nomina i delegati di provincia, preferibilmente nel proprio interno o, qualora ne ravvisi la necessità, anche fra i soci ordinari non facenti parte del Comitato Direttivo; nomina i Consiglieri Onorari; cura e promuove l'adesione di nuovi Soci, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità; propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di eventuali Soci Benemeriti e Onorari; inoltre esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti da Consiglio Direttivo Nazionale. Predisponde il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il programma operativo da sottoporre all'Assemblea di Sezione. Delibera su questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza per la sezione.

Il Comitato Direttivo può nominare e delegare alcuni dei propri poteri a una Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dal Vice Presidenti, dal Segretario se nominato, e da non più di 3 componenti del Comitato Direttivo stesso.

ART. 5 - Elezioni dei Consiglieri di Sezione

Qualsiasi Socio Ordinario può essere eletto nel Comitato Direttivo mediante votazione dell'Assemblea nell'ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto. Deve essere assicurata possibilmente la candidatura di Consiglieri con dimora storica nei territori di competenza di tutte le Soprintendenze per i beni architettonici presenti nella Regione.

I candidati sono votati nell'ambito di un elenco predisposto dalla Segreteria della Sezione, su indicazione del Comitato Direttivo.

Tutti i candidati, almeno 25 giorni prima dell'Assemblea, dovranno presentare un breve curriculum vitae su format predisposto dalla Segreteria della Sezione.

La lista dei candidati ed i loro curricula saranno inviati a tutti i Soci ordinari con opportuni strumenti informatici e saranno a disposizione per la consultazione presso la segreteria della sezione.

Ciascun socio può votare un massimo di quindici candidati. Le schede che contengano un numero di voti superiore saranno annullate.

Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti.